



U F F I C I O S E G R E T E R I A

Nr. **157** di Prot./sb Merano, 14 gennaio 1985

OGGETTO: Sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi.

ORDINANZA Nr. 4

IL SINDACO

Visto l'art. 127/bis del Regolamento comunale di Polizia Urbana approvato con delibera n. 160/Cons. dd. 15.12.1959, reso esecutivo dalla Giunta Provinciale in data 2-i.12.1959, sub. n.36942/11151, che recita: "I proprietari di immobili confinanti con strade pubbliche sono tenuti a provvedere, a propria cura e spese, allo sgombero totale della neve e del ghiaccio dai marciapiedi che confinano con la proprietà privata per tutta la lunghezza del fronte di tale proprietà. 'La neve ed il ghiaccio dovranno essere accumulati a lato della carreggiata stradale ed asportati a cura dell'Amministrazione comunale";

riaffermato che lo sgombero della neve e del ghiaccio in tutto il territorio comunale non può essere svolto dall'Amministrazione comunale in condizioni e tempi tali da garantire la incolumità delle persone;

ritenuto opportuno dover integrare la norma del citato articolo 127/bis al fine di renderla più aderente alle reali esigenze per garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare;

sentito l'Assessore incaricato ed il Comando Polizia Municipale;

visto l'art. 35 del T.U. su 11 'Ordinamento dei Comuni per la Regione Trentino-Alto Adige (L. R. 21.10.1963, n.29 e successive modifiche);

visto l'art. 4 del T.U. 15.6.1959, n. 393 * disciplina della circolazione stradale ;

O R D I N A

l'articolo 127/bis del Regolamento comunale di Polizia Urbana richiamato in premessa è integrato dalle disposizioni seguenti:

- l'obbligo di sgombero della neve e del ghiaccio sussiste tra le ore 8,00 e le ore 19,00, entro un 'ora dall'inizio della nevicata o formazione del ghiaccio;
- i marciapiedi debbono essere sgomberati per una profondità minima di m. 1,50 dalla proprietà;



2)

- per garantire le operazioni di sgombero della neve e, in particolare, dei mucchi raccolti dai privati, con i mezzi dell'Amministrazione comunale, è istituito il “divieto di sosta con rimozione forzata” in tutte le strade del centro abitato; il divieto entra in vigore il giorno precedente le operazioni di sgombero, con un minimo di 12 ore di anticipo, ed è reso noto al pubblico mediante l'apposita segnaletica stradale.

Ai sensi della legge 24.11.1981, n. 689 (capo I), l'obbligo di osservanza delle norme suddette incombe a tutte le persone responsabili solidalmente con il proprietario dell'immobile (amministratori, gestori, dipendenti ecc.).

Le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite:

- ai sensi dell'art. 106 e seguenti della legge comunale e provinciale con la sanzione amministrativa fino a L. 200.000.= (duecentomila) per quanto attiene lo sgombero della neve e del ghiaccio;
- ai sensi dell'art. L. e 138 del Codice stradale per quanto attiene l'inosservanza del divieto di sosta con rimozione forzata.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO

(Dr. Gian Carlo Micheli)

